



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
V.I.A. E V.A.S. 18 ottobre 2010, n. 465**

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Trasferimento impianto di inertizzazione per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi da Via Cerignola a Contrada Tufarelle in agro di Canosa (BAT) - Prop.: Solvic S.r.l..

L'anno 2010 addì 18 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 10770 del 15.08.2009 il sig. Italo Forina, in qualità di legale rappresentante della Solvic S.r.l., con sede legale a Canosa di Puglia, Via Cerignola, km 0,900, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente il trasferimento dell' impianto di inertizzazione per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi da Via Cerignola a Contrada Tufarelle, in agro di Canosa (BAT);

Alla predetta nota il proponente allegava la documentazione prevista dalla normativa vigente;

- con nota prot. n. 11045 del 25.09.2009 il Servizio Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito degli elaborati progettuali presso il Comune e la Provincia territorialmente competenti, nonché alle pubblicazioni di rito concernenti l'avviso di deposito così come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006, cioè sul Bollettino Ufficiale della regione e all'albo pretorio del comune interessato.

La pubblicazione sul BURP veniva effettuata sul Bollettino n. 162 del 15.10.2009;

- con nota acquisita al prot. n. 1506 dell'08.02.2010 pervenivano osservazioni in merito all'intervento in discussione da parte di alcuni componenti del partito politico I.D.V. Lista di Pietro - Circolo di Canosa di Puglia che, con nota prot. n. 1774 del 10.02.2010 venivano trasmesse al proponente;

- con nota prot. n. 9837 del 19.07.2010 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza all'amministrazione comunale di Canosa e, con successiva nota prot. n. 9638 del 19.07.2010 sollecitava

in tal senso anche l'amministrazione provinciale BAT;

- con nota prot. n. 10115 del 23.07.2010 il Servizio Ambiente del Comune di Canosa trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione presso l'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 31.05. al 29.06.2010) e modi previsti dalla normativa in vigore.

Con la stessa nota venivano trasmesse le osservazioni di alcuni componenti del partito politico I.D.V. Lista di Pietro - Circolo di Canosa di Puglia, già pervenute al Servizio Ecologia con nota acquisita al prot. n. 1506/2010, in narrativa esplicitata;

- con nota acquisita al prot. n. 10140 del 26.07.2010 il Servizio Ambiente del Comune di Canosa inviava copia del verbale della Conferenza di servizi dell'01.07.2009, tenutasi presso la Regione Puglia - Servizio Ecologia - nell'ambito del procedimento AIA, dal quale si evinceva, nel rispetto delle normative vigenti e fatta salva ogni altra determinazione di carattere urbanistico ed edilizio, il seguente parere: "...Il Comune esprime parere favorevole alla proposta di rinuncia alla linea di concentrazione e relativa delocalizzazione dell'impianto di inertizzazione, a condizione che siano rispettati i punti a seguire:

- siano rispettate le condizioni poste da Arpa e Asl attraverso i propri pareri;
- che il procedimento di V.I.A., ottenuto già con esito favorevole per l'impianto di Via Cerignola, comprensivo di tutte le fasi di lavorazione dello stesso impianto sia aggiornato prevedendo il diverso layout (trasporto fanghi da c.da Tufarelle a Via Cerignola) con espresso riferimento alla problematica legata alle emissioni in atmosfera;
- che si proceda in breve termine alla delocalizzazione dell'impianto dall'insediamento di Via Cerignola a C.da Tufarelle;
- che il progetto di delocalizzazione sia presentato entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione...";

- con nota acquisita al prot. n. 11092 del 12.08.2010 il Settore Ambiente e Rifiuti della Provincia di Barletta-Andria-Trani trasmetteva il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali nel corso della seduta tenutasi in data 15.07.2010, di seguito riportato:

"...La SOLVIC intende trasferire Impianto di inertizzazione, attualmente ubicato in Canosa di Puglia alla Via Cerignola. in altro sito di proprietà della stessa società in contrada Tufarelle.

In questo sito la ditta gestisce un impianto di smaltimento rifiuti.

L'impianto di inertizzazione che si intende trasferire ha potenzialità di 30.000 mc/anno e tratterà i rifiuti anche pericolosi ("concentrato") prodotti dall'impianto localizzato in c. da Tufarelle.

La ditta ha previsto la produzione di un rifiuto inertizzato, "idoneo" per il conferimento in discarica, per un quantitativo massimo di 65.000 Ton/anno.

L'impianto sorgerà "sul versante destro che guarda il Torrente Locone" ad una distanza "superiore a 150 metri".

... È innegabile che un simile impianto provochi impatti negativi sull'ambiente non trascurabili in considerazione sia della natura del rifiuto da trattare (pericoloso) che della quantità.

La relazione tecnica presentata risulta poco esaustiva nei seguenti punti:

- qualità del rifiuto da trattare (non sono specificate le classi di pericolosità del rifiuto);
- ciclo tecnologico del processo di inertizzazione (finalità del processo e modificazioni chimiche che subisce il concentrato);
- operazione di smaltimento a cui sottoporre il rifiuto come indicati in allegato B alla parte IV del d. Lgs 152/2006.

Poco dettagliati risultano inoltre le modalità di stoccaggio del concentrato di alimento al ciclo di trattamento e, in merito alle emissioni che generate, non sono indicati gli inquinanti attesi e pertanto non risulta attentamente valutata l'idoneità del processo di depurazione.

La ditta a seguito della Conferenza di Servizio dell'11 gennaio 2010 e della richiesta della Regione

Puglia del 6 aprile 2010, l' 8 maggio 2010 ha presentato una integrazione con allegato. Anche questa relazione non chiarisce in dettaglio l'attività che verrà svolta discutendo degli impatti sull'ambiente. In particolare viene discusso in maniera sommaria le principali procedure di inertizzazione dei rifiuti nel paragrafo "Cenni sulle metodologie più diffuse di inertizzazione" e dunque esplicitato che il processo di trattamento che la ditta intende utilizzare è quello denominato "PETRACEM caratterizzato dall'aggiunta di cemento ad elevato dosaggio (rifiuti/cemento=1/1)". L'unica precisazione riguarda i codici CER del rifiuto da processare: CER 190813 e 190814.

Il primo è un rifiuto pericoloso.

...Permangono le seguenti problematiche:

- a. a quale operazione di smaltimento/recupero la ditta intende sottoporre il rifiuto (nella relazione tecnica tra l'altro si discute indifferentemente di recupero e smaltimento che attengono a operazioni diverse, cfr allegati XX del D. Lgs 152/2006),
- b. quali sono le sostanze pericolose e le relative classi di pericolosità del rifiuto (cfr. all. XX del D. Lgs 152/2006) da trattare nell'impianto;
- c. non sono descritte come verranno effettuate le fasi di pretrattamento del rifiuto (isoleazione e trattamento termico);
- d. affermazione che l'aggiunta di ioni calcio possa da sola bastare a rendere insolubili molti anioni non trova riscontro scientifico (ad esempio il nitrato di calcio idrato ha un Kps relativamente alto);
- e. la ditta ha fatto effettuare delle prove in laboratorio di inertizzazione: sono state miscelate 30 parti di rifiuto non pericoloso con 70 di cemento. I risultati hanno attestato che il rifiuto può essere smaltito in discariche per rifiuti non pericolosi con "deroga per il contenuto di DOC". Secondo il tecnico i risultati possono migliorare con la "stagionatura" dell'inertizzato. Si tratta di "prove" che la ditta intende trasferire sul piano industriale ma che mancano del dovuto approfondimento (durata stagionatura, rapporto cemento/rifiuto, prove con rifiuti pericolosi);
- f. nella valutazione del processo e dunque delle quantità di rifiuto da avviare ad inertizzazione è importante che venga valutata la fase di stagionatura dell'inertizzato, fase necessaria al completamento del processo;
- g. le emissioni in atmosfera provenienti dall'aspirazione "nella zona di miscelazione" non sono state dimensionate correttamente, stesso discorso per quelle provenienti dai serbatoio di accumulo del legante (classificato irritante).

Si ritiene pertanto che l'opera debba essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale: la ditta deve fornire una analisi approfondita sulla modalità di inertizzazione del rifiuto, sull'impatto degli inquinanti emessi in atmosfera e sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti e di quelli da avviare a trattamento. Trattandosi di un processo di natura chimica è opportuno che le relazioni tecniche vengano certificate da professionista esperto nel settore di competenza...";

„ Nella seduta del 05.10.2010, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6, art. 4 e del c. 4, art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, esaminata la documentazione progettuale, preso atto dei pareri espressi dal Comune e dalla Provincia di Brindisi, considerate le osservazioni pervenute, rilevava quanto di seguito riportato:

A seguito della conferenza di servizi del 01.07.2009 la SOLVIC srl, su esplicita richiesta del Comune di Canosa, vedi punto 2. del parere comunale, avrebbe dovuto avviare una procedura di V.I.A. per il trasferimento dell'impianto di inertizzazione da quello di via Cerignola a quello di C.da Tufarelle.

In realtà la ditta ha inoltrato una richiesta di una verifica di assoggettabilità a VIA ritenendo, probabilmente, che il parere già ottenuto per via Cerignola potesse estendersi anche all'impianto di C.da Tufarelle che tra l'altro ha ottenuto di recente l'autorizzazione AIA.

In ogni caso, l'installazione dell'impianto di inertizzazione, rappresenta una variante sostanziale, sia strutturale che di processo, all'attuale impianto di C.da Tufarelle e, pertanto, necessita sicuramente di

una rivisitazione generale di permessi ed autorizzazioni in essere sull'impianto stesso.

In particolare, l'impianto di inertizzazione risulta ancora in fase sperimentale e le prove effettuate sono limitate e da sottoporre ad ulteriori approfondimenti; conseguentemente, non si può che concordare con il parere della Provincia della BAT del 15.07.2010 e di alcune considerazioni emerse nelle osservazioni presentate in varie date dall'IDV ed allegate alle note del Comune di Canosa.

Pertanto, il Comitato ritiene che l'intervento proposto sia assoggettato alla procedura di V.I.A. dove, oltre all'analisi delle componenti ambientali previsti dalla normativa vigente, venga posta particolare attenzione agli effetti cumulativi in relazione agli impianti presenti nella zona ed ai possibili impatti sui siti di interesse ambientali esistenti ed in progetto.

Analogamente dovranno essere specificati i rifiuti da trattare e le relative procedure in ordine alle specifiche caratteristiche del rifiuto stesso.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di ritenere il concernente il trasferimento dell' impianto di inertizzazione per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi da Via Cerignola a Contrada Tufarelle, in agro di Canosa (BAT), proposto il sig. Italo Forina, in qualità di legale rappresentante della Solvic S.r.l., con sede legale a Canosa di Puglia, Via Cerignola, km 0,900-, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 05.10.2010.

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito web dell'Assessorato all'Ecologia;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore P.O. VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
